ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"
www.iissalfano.gov.it E-mail: cbis022008@istruzione.it - segreteria@iissalfano.gov.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Cod. fiscale 91049580706

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI"
con liceo scientifico, opzione scienze applicate e sez. a indirizzo sportivo
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

LICEO CLASSICO STATALE "G. PERROTTA"
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559
email: segreteria.liceo@virgilio.it

Prot.n.2782 B/19
Circolare n° 290/16

Termoli,16.05.2016

A tutti i docenti

Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2015-2016

Si richiamano di seguito gli adempimenti di fine anno in vista anche degli scrutini finali tenendo conto di quanto già stabilito dalla normativa vigente e di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti (con delibera di approvazione del POF e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa n. 4 e 5 del 20/10/2015) circa i criteri da adottare per gli scrutini, la valutazione sul voto di condotta e l'attribuzione dei crediti formativi.
Ogni decisione in merito alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. 90 del 21/5/2001 e dell'art. 6 dell'O.M. 92 del 05/11/2007, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal D.M. n. 80 del 03/10/2007, dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, dalla Circolare n. 20, prot. n. 1483 del 04 marzo 2011 e dalla OM n. 42 del 6 maggio 2011, allo scopo di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe all'interno dell'Istituto, vengono individuati gli adempimenti dei docenti e dei coordinatori di classe insieme ai criteri da seguire negli scrutini finali, che vengono riportati di seguito.

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

I docenti dovranno consegnare la seguente documentazione:

Entro	**Documentazione**
16/05/2016	*Solo per i coordinatori delle classi quinte:* Documento del 15 maggio sia in versione digitale (tramite l'area riservata del sito) sia in forma cartacea (debitamente firmata) presso la segreteria.
31/05/2016	*Solo per le funzioni strumentali:* Relazioni finali delle attività svolte nell'ambito delle funzioni strumentali (inclusi i registri e le tabelle per la liquidazione dei compensi dei membri delle commissioni con i giorni, le ore e le attività svolte).
31/05/2016	*Solo per i referenti dei progetti:*Relazioni finali delle attività svolte nell'ambito dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti (inclusi i registri e le tabelle per la liquidazione dei compensi dei partecipanti con i giorni, le ore e le attività svolte).
03/06/2016	Programmi svolti: versione digitale tramite l'area riservata del sito e versione cartacea con firme degli alunni presso la segreteria (in duplice copia per le classi quinte). NOTA: i programmi saranno scaricabili dagli alunni delle rispettivi classi.
03/06/2016	*Solo per i docenti che stanno svolgendo l'anno di prova:* Consegna alla segreteria di una copia cartacea del registro delle attività peer-to-peer con il proprio tutor debitamente firmato.
06/06/2016	*Solo per i docenti che stanno svolgendo l'anno di prova:* Consegna tramite email alla segreteria del proprio portfolio professionale generato dalla piattaforma INDIRE e di una copia dell'attestato di partecipazione ai laboratori formativi.
07/06/2016	*Solo per i tutor dei docenti neoassunti:* i tutor dei docenti neoassunti, incaricati in base alla normativa vigente dell'istruttoria relativa alle attività formative e alle esperienze didattiche e di partecipazione alla vita della scuola dei docenti neoassunti, presenteranno in segreteria i relativi esiti (che saranno successivamente presentati al Comitato di valutazione).

10/06/2016	Dichiarazione delle attività svolte da consegnare presso la segreteria.
10/06/2016	Relazione finale per ciascuna classe in versione digitale (tramite l'area riservata del sito)
17/06/2016	Richiesta ferie presso la segreteria.

I docenti verificheranno inoltre la completezza e correttezza delle informazioni riportate sul registro elettronico (controllando in particolare che siano stati inseriti gli argomenti svolti e che non ci siano lezioni mancanti) per quanto di propria competenza entro il 25/05/2016.

1) CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto l'art. 193 del D.L. 297/1994.
Visto l'art. 4 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Visto l'art. 13 dell'O.M. 21.05.2001, n. 90
Visto il D.M. n.80 del 3 Ottobre 2007
Vista l'O.M. n.92 dei 5 Novembre 2007
Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento"
Visto il Regolamento concernente il "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto l' settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 Ottobre 2008, n. 169"
Vista l'O.M. 8 aprile 2009 n. 40 "Istruzioni e modalità di svolgimento degli Esami di Stato"
Vista la C.M. n. 46 del 7 Maggio 2009
Vista la C.M. n. 50 del 20 Maggio 2009
Visto il DPR n.l22/2009 "Regolamento della valutazione" che dispone all'art. 14 c.7: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."
Vista la Circolare n. 20, prot. n. 1483 del 04 marzo 2011 avente per oggetto: "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 del DPR 122/2009";
Vista la OM n. 252 del 19 aprile 2016 avente per oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. Anno scolastico 2015/2016".
Vista la C.M. n. 89/2012 contenente l'indicazione dell'opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi, la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale;
Vista le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 e 5 del 20/10/2015 di approvazione del POF e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
RITENUTO necessario stabilire e comunicare alle famiglie e agli studenti i criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione in sede di scrutinio finale;
SENTITE le proposte avanzate dai docenti

DELIBERA

ed approva i seguenti Criteri di conduzione degli scrutini ed il limite di assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico

VALUTAZIONE

PROPOSTE DI VOTO

Ogni docente definisce la propria **PROPOSTA DI VOTO** per ciascuna delle discipline insegnate e per il voto di comportamento partendo dalle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle

interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione e valutando:

- le informazioni relative alle valutazioni conseguite
- la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti) e i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
- informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione alla vita della classe e dell'Istituto, rispetto verso i docenti, il personale non docente, i compagni di classe, osservanza delle consegne e puntualità negli adempimenti.

Il docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove (si ricorda che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa prevede che il numero delle verifiche sommative per ognuna delle due sezioni in cui è stato diviso l'anno scolastico va da un minimo di 2 prove scritte e 2 verifiche orali, di cui eventualmente un test, a non più di 4 prove scritte e 4 verifiche orali, con possibili ulteriori prove individuali per dare l'opportunità ai ragazzi di migliorarsi; per quanto riguarda scienze motorie, si prevede una prova teorica sommativa di tipo orale o test oltre alle valutazioni pratiche) e di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (O.M. n. 92 del 5.11.2007, art. 6 comma 2).

La formulazione del giudizio viene elaborata in base ai seguenti indicatori:

- attitudini: buone, normali, scarse, non ancora evidenziate;
- partecipazione: attiva, continua, discontinua, passiva, scarsa;
- impegno a casa: costante, incostante, insufficiente;

La corrispondenza tra voto e giudizio è riassunta nel protocollo della valutazione presente nel POF.

Il voto di comportamento è unico e viene assegnato dal Consiglio di classe secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di classe, sulla base del quadro delineato dai giudizi dei docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi ed avendo conseguito la sufficienza in tutte le materie, possono proseguire gli studi nella classe successiva.

Il profitto è ritenuto **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** **in una disciplina** se:

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- i risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati nonostante le attività di recupero;
- le attività specifiche promosse dalla scuola non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente;
- vi è l'impossibilità di progredire nel percorso didattico-educativo dell'anno successivo.

Il profitto è ritenuto **INSUFFICIENTE** in una disciplina se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- è caratterizzato da un alternarsi di esiti positivi e negativi o da esiti non particolarmente negativi;
- l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero;
- il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, anche con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni del corrente a. s. e prima dell'inizio delle lezioni dell'a. s. successivo.

In tutti i casi è importante che lo studente e la famiglia siano informati della situazione e che tutti i dati siano documentabili.

DELIBERAZIONI

Deliberazione di ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi

Lo studente valutato almeno sufficiente in ogni disciplina e nel voto di comportamento è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico (se frequenta il triennio).

Per l'ammissione all'Esame di Stato è necessaria la sufficienza (sei) in tutte le discipline e nel comportamento.

Deliberazione di sospensione del giudizio

Il Consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio, in accordo con la normativa vigente, quando il quadro degli esiti, pur presentando insufficienze in una o più discipline (fino ad un massimo di tre), è tale da far ragionevolmente ritenere che le lacune individuate possano essere recuperate dall'alunno nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni del corrente anno scolastico e l'inizio delle lezioni dell'a. s. successivo.

Per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio la scuola organizza corsi di recupero, previa disponibilità finanziaria; gli studenti sono tenuti a frequentarli o, per scelta della famiglia da effettuarsi con

comunicazione scritta, possono provvedere al recupero autonomo con una preparazione domestica. In entrambi i casi gli studenti sono sottoposti a verifica da effettuarsi entro la fine dell'anno scolastico. I dati risultanti dalla verifica svolta a conclusione del corso costituiranno la base affinché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione.
L'allievo sarà esaminato alla luce di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell'anno scolastico, anche dei risultati del precedente scrutinio – che non potranno avere, comunque, valore decisivo – e dell'esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e agli interventi di recupero precedentemente effettuati.

Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi

Ogni decisione in merito alla promozione e non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994.
Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno, un alunno non è ammesso alla classe successiva se rientra in tutto o in parte nelle seguenti situazioni:

- non ottiene almeno sei nella valutazione del comportamento;
- non ha frequentato almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato salvo deroghe deliberate dallo stesso Collegio dei Docenti;
- presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e le insufficienze riportate sono, a giudizio del Consiglio di classe, rappresentative di gravi lacune nella preparazione complessiva, tali da escludere di per se stesse e con sicurezza la promozione alla classe successiva, e comunque da non rendere ipotizzabile alcun recupero;
- non ha conseguito, a parere del Consiglio di classe, del tutto o in parte preponderante le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio e non ha conseguito miglioramenti degni di nota;
- presenta un profilo di diffusa mediocrità, tale da pregiudicare la preparazione complessiva e da escludere con evidenza l'ammissione alla classe successiva
- evidenzia carenze non recuperabili con la frequenza di corsi di recupero, entro la fine dell'anno scolastico in corso, a causa della molteplicità delle discipline
- il Consiglio ritiene che non sussista la preparazione di base necessaria per affrontare il successivo anno scolastico o gli esami conclusivi.

Costituisce, anche elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto che l'alunno non abbia messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.

SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI E CONSIGLIO DI CLASSE PERFETTO

Il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina, raccolte in un quadro riassuntivo, e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni.
Per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva dei voti e quindi delibera la promozione.
Per gli alunni con insufficienze non gravi in una o più discipline oppure con insufficienze gravi, il Consiglio procede come da criteri; di conseguenza assume la deliberazione finale **caso per caso** indicando le discipline che hanno determinato l'esito di sospensione del giudizio, insieme ai corsi relativi che lo studente dovrà frequentare, o la non ammissione alla classe successiva.
Il Consiglio procede all'assegnazione dei **voti relativi al comportamento**, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore e delle eventuali sanzioni.
Il Consiglio, dopo aver raccolto tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l'assegnazione del **credito scolastico** agli alunni promossi o ammessi alle classi successive.
Come da delibera del Collegio Docenti del 12/01/2016, vista la partecipazione da parte dei docenti assunti sull'organico potenziato alla formazione degli studenti mediante corsi di potenziamento, si prevede la loro partecipazione, come contributo all'analisi e alla valutazione degli studenti, agli scrutini dei Consigli di Classe ai quali hanno già partecipato.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

I tabelloni riportano gli esiti conclusivi sulla base delle seguenti modalità:

- per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata la sola dicitura AMMESSO/A,

seguita dal credito scolastico complessivo;
- per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO;
- per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A;
- per gli alunni scrutinati con decisione di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO il tabellone riporterà la corrispondente dicitura.

Gli **esiti** degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi e degli alunni con sospensione del giudizio, **sono comunicati alle famiglie dai coordinatori di classe** prima dell'esposizione dei tabelloni all'albo dell'Istituto.
Si richiamano per comodità le delibere relative all'attribuzione dei crediti scolastici e alle deroghe all'art.14 co 7 del regolamento per la valutazione degli alunni D.P.R. 122/2009.

Valutazione dei crediti scolastici

Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano a ciascuno studente il punteggio relativo al **credito scolastico**, che risulta dalla somma del ***credito scolastico curricolare*** e del ***credito formativo***.
Credito scolastico curricolare: è un punteggio che viene assegnato allo studente sulla base dei risultati ottenuti nel corso dell'anno scolastico. La media dei voti conseguiti allo scrutinio finale (compreso il voto di comportamento, escluso il voto di Religione) individua una banda di punteggio; all'interno di questa banda il Consiglio di classe decide quale valore assegnare allo studente, tenendo conto:
- dell'impegno manifestato;
- della partecipazione al dialogo educativo;
- della regolarità della frequenza;
- della partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola, sulla base di una certificazione che attesti le competenze acquisite (vedi protocollo di valutazione).

Credito Formativo: viene attribuito dal Consiglio di Classe per attività svolte dallo studente all'esterno dell'Istituto secondo quanto stabilito dal D. M. 49 del 29 febbraio 2000 e dal Collegio dei Docenti, per il quale:
- le attività devono essere coerenti con gli obiettivi del P.O.F.;
- le ricadute delle attività devono essere riscontrabili nella formazione didattico-educativa dello studente;
- i certificati comprovanti le attività devono essere depositati presso la segreteria della scuola e devono essere personalizzati e circostanziati, riportando la durata e gli esiti dell'esperienza formativa.

Vanno a costituire Credito Formativo principalmente le attività utili alla formazione della persona.
Le esperienze che sono considerate ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, se le esperienze documentate sono in consonanza con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
I Consigli di Classe decidono caso per caso in relazione alla "rilevanza qualitativa" delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale degli studenti.
Queste esperienze, coerenti con l'indirizzo degli studi, non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una significativa durata.
Relativamente alle competenze linguistiche sono valutabili ai fini dell'attribuzione del credito formativo le seguenti esperienze attestanti un livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (B1 per le classi terze, B2 per le classi quarte e quinte):
a) certificazioni internazionali, conseguite in Italia o all'estero a seguito di esame, rilasciate da enti legalmente riconosciuti dal MIUR
b) certificati di frequenza di corsi linguistici in Italia presso scuole e Istituti riconosciuti dagli enti accreditati di durata non inferiore a 50 ore per il livello B 1 e a 80 ore per il livello B 2
c) certificati di frequenza di corsi linguistici all'estero presso scuole e Istituti riconosciuti dagli enti accreditati di durata non inferiore a 25 ore.
I certificati di cui ai punti b e c sono valutabili solo a condizione che siano provvisti di:
- indicazione della durata del corso
- indicazione del livello secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (o comunque secondo un sistema ufficiale di standardizzazione per le esperienze in paesi extra-europei). Se alla frequenza del corso

segue il conseguimento di una certificazione internazionale, all'alunno viene valutata alternativamente l'una o l'altra attività. Si precisa inoltre che limitatamente agli alunni frequentanti la classe quarta e quinta sono valutabili le esperienze svolte in un periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno scolastico precedente e il 15 Maggio dell'anno scolastico di riferimento.

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro è acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda **la frequenza dello studente alle attività di alternanza,** nelle more dell'emanazione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77"37, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria **la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto**.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

a) nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;

b) qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Assegnazione dei crediti scolastici

Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico all'alunno nello scrutinio finale (o conclusivo se vi è stata sospensione del giudizio) secondo la tabella di seguito riportata, e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art. 11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.
Per l'attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano la frequenza scolastica, l'impegno e la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all'attività didattica, la promozione senza debiti nei precedenti anni scolastici, la partecipazione alle attività extracurricolari offerte nell'ambito del POF e l'eventuale presenza di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe,
Il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto (O. M. 90/2001), viene considerato per l'attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli studenti che hanno seguito attività alternative, deliberate dal Collegio Docenti.
Si ricorda altresì che, ai sensi del D. M. 99/09, per l'attribuzione della Lode da parte della commissione degli Esami di Stato è necessario che il candidato abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile (p. 25) e abbia riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Tabella (D. M. 99/09) e criteri di attribuzione del credito scolastico

M = Media dei voti	Credito scolastico		
	I anno (terze)	II anno (quarte)	III anno (quinte)
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo a quello minimo della banda vengono adottati i seguenti criteri:

Se la parte decimale della media dei voti è uguale o superiore a 0,5 viene attribuito il punteggio massimo della banda.

Se la parte decimale della media dei voti è inferiore a 0,5 si considerano i seguenti elementi:

Frequenza scolastica*

Inadeguata (assenze annuali superiori a 25 giorni)	0,00
Accettabile (assenze annuali comprese tra 16 e 25 giorni)	0,10
Adeguata (assenze annuali minori o uguali a 15 giorni)	0,20

Interesse e Impegno

Scarso/modesto	0,00
Sufficiente	0,10
Buono	0,20

IRC o attività alternativa: interesse e profitto

Scarso	0,00
Sufficiente/discreto/buono	0,10
Distinto/ottimo	0,20

Partecipazione attività complementari ed integrative: 0,20

Promozione senza debiti formativi nei due anni precedenti: 0,20

Particolari competenze ed esperienze culturali: 0,20

Crediti Formativi Esterni: 0,50

Il punto aggiuntivo si ottiene se la valutazione degli elementi è pari o superiore a 1,00.

Il punto aggiuntivo di credito non si ottiene, pur in presenza degli elementi sopra indicati, e viene attribuito in ogni caso il punteggio minimo della banda, nei seguenti casi:

- **in tutte le classi, nel caso di alunni che hanno ottenuto la promozione in sede di scrutinio differito**
- **nelle classi quinte, in caso di ammissione agli Esami di Stato deliberata con voto del Consiglio di classe**

Nell'ambito di queste bande il punteggio minimo o massimo viene pertanto assegnato a seconda delle seguenti situazioni:

a) Se la media è uguale a 6 viene attribuito il seguente punteggio:
- Per le Classi **III** e **IV**:
  - **M = 6,00: min. 3, con gli elementi 4**
- Per le Classi **V**:
  - **M = 6,00: min. 4, con gli elementi 5**

b) Se la media è maggiore di 6 bisogna considerare la parte decimale:
- Per le Classi **III** e **IV**
  - **6,00 < M ≤ 6,49:** min. **4**, con gli elementi **5**
  - **6,49 < M ≤ 7,00: 5**, non rilevano gli elementi

- **7,00 < M ≤ 7,49:** min. **5**, con gli elementi **6**
- **7,49 < M ≤ 8,00: 6**, non rilevano gli elementi
- **8,00 < M ≤ 8,49:** min. **6**, con gli elementi **7**
- **8,49 < M ≤ 9,00: 7**, non rilevano gli elementi
- **9,00 < M ≤ 9,49:** min. **7**, con gli elementi **8**
- **9,49 < M ≤ 10,00: 8**, non rilevano gli elementi

▪ Per le Classi **V**:

- **6,00 < M ≤ 6,49:** min. **5**, con gli elementi **6**
- **6,49 < M ≤ 7,00: 6**, non rilevano gli elementi
- **7,00 < M ≤ 7,49:** min. **6**, con gli elementi **7**
- **7,49 < M ≤ 8,00: 7**, non rilevano gli elementi
- **8,00 < M ≤ 8,49:** min. **7**, con gli elementi **8**
- **8,49 < M ≤ 9,00: 8**, non rilevano gli elementi
- **9,00 < M ≤ 9,49:** min. **8**, con gli elementi **9**
- **9,49 < M ≤ 10,00: 9**, non rilevano gli elementi

COMUNICAZIONE DELLE VALUTAZIONI

I documenti attraverso i quali avviene la comunicazione delle valutazioni all'utenza sono diversi nel loro significato e nel loro valore.

Lettera informativa sulle carenze rilevate e lettera informativa sull'esito dell'intervento di sostegno/recupero

Dopo lo scrutinio del primo periodo e nel corso dell'anno scolastico, in periodi stabiliti dal Collegio dei docenti, le famiglie ricevono, tramite lettera o e-mail, comunicazione delle discipline in cui gli alunni hanno evidenziato insufficienze, informazioni relative alla natura delle carenze, ai contenuti da recuperare, al tipo di intervento che si intende attivare per il superamento delle stesse carenze e alla tipologia di verifica a cui saranno sottoposti dopo l'intervento di recupero. Successivamente alle prove di verifica, le famiglie vengono informate dell'esito con le stesse modalità.

Pagella, tabellone finale e lettera alle famiglie

Hanno una natura essenzialmente sommativa e certificativa. Vengono compilati nel corso delle operazioni di scrutinio, alle quali partecipa la componente docente del Consiglio di Classe, presieduta dal Dirigente Scolastico. Nel tabellone finale compare il giudizio di ammissione/di non ammissione alla classe successiva o la sospensione del giudizio per gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza in alcune discipline. Alle famiglie vengono comunicate le relative carenze e i corsi di recupero attivati.

I tabelloni riportano gli esiti conclusivi sulla base delle seguenti modalità:

- per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata la sola dicitura AMMESSO/A, seguita dal credito scolastico complessivo;
- per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO;
- per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A;
- per gli alunni scrutinati con delibera di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO il tabellone riporterà la corrispondente dicitura.

Gli **esiti** degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi e degli alunni con sospensione del giudizio **sono comunicati alle famiglie dai coordinatori di classe** prima dell'esposizione dei tabelloni all'albo dell'Istituto.

In caso di sospensione del giudizio, la ammissione o la non ammissione alla classe successiva verrà deliberata dopo le prove di verifica, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

DEROGHE ALL'ART.14 CO 7 DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI D.P.R. 122/2009

Il Dirigente Scolastico dà lettura della Circolare Ministeriale 4 marzo 2011 n. 20 sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria.

In particolare riferisce che l'art. 14 co.7 del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei ¾ di presenze del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, pertanto è necessario deliberare in merito.
La circolare ricorda la necessità di riferirsi al monte ore annuale curriculare e obbligatorio e non semplicemente ai giorni di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, in quanto le giornate scolastiche possono avere durata diversa; va inoltre considerato l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Il Collegio, dopo ampia discussione, delibera di derogare al limite minimo di presenze per casi eccezionali certi e documentati, valutati caso per caso dai Consigli di classe, che rientrano nelle seguenti categorie:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- visite specialistiche, accertamenti diagnostici e day hospital adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate;
- donazione di sangue;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- impossibilità a raggiungere la sede scolastica per causa di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane);
- attività di studio o di formazione per le quali la stessa scuola rilascia specifiche autorizzazioni.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.
Casi particolari non previsti nelle deroghe verranno considerati dai singoli Consigli di classe sulla base di adeguata documentazione prodotta dagli interessati.
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe verificherà, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, possano impedire di procedere alla fase valutativa.
Poiché è compito dell'istituzione scolastica informare adeguatamente gli studenti e le famiglie relativamente alla quantità oraria di assenze accumulate, entro il 31 maggio i coordinatori di classe effettueranno, per gli alunni delle proprie classi che hanno superato o sono vicini al superamento del limite di assenze previsto, uno scrupoloso conteggio delle ore di assenza che provvederanno a comunicare alle rispettive famiglie.
Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che "*Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*"
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

2) GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

Il Decreto Legge n. 137 del 1 settembre 2008, all'art. 2 comma 1 afferma che "in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica" e anche durante le attività scolastiche svolte fuori sede. La valutazione del comportamento (Comma 3) è espressa in decimi, è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente (media) e, se inferiore a 6/10, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Al fine della attribuzione del voto di comportamento negli scrutini finali è stata elaborata dalla Commissione POF una griglia che considera per la valutazione i seguenti criteri:

- Osservanza del Regolamento d'Istituto e delle altre disposizioni vigenti nell'Istituto
- Impegno nel processo di apprendimento
- Partecipazione al dialogo educativo
- Presenza di note disciplinari e/o richiami verbali

VOTI	DESCRITTORI
10	A. Osservanza irreprensibile e rispettosa delle disposizioni del Regolamento d'Istituto. B. Impegno assiduo e puntuale nel processo di apprendimento C. Partecipazione vivace e costante al dialogo educativo D. Nessuna nota disciplinare né annotazioni comunicate alle famiglie*
9	A. Osservanza sempre diligente delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno assiduo e puntuale nel processo di apprendimento C. Partecipazione attiva e costante al dialogo educativo D. Nessuna nota disciplinare
8	A. Osservanza costante delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno serio e responsabile nel processo di apprendimento C. Partecipazione costante al dialogo educativo D. Nessuna nota disciplinare né frequenti richiami verbali dei docenti.
7	A. Osservanza generalmente corretta delle disposizioni del regolamento d'Istituto B. Impegno solitamente continuo nel processo di apprendimento C. Partecipazione non sempre costante al dialogo educativo D. Presenza di almeno una nota disciplinare o frequenti richiami verbali dei docenti.
6	A. Frequente inosservanza delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno discontinuo nel processo di apprendimento C. Partecipazione sporadica al dialogo educativo D. Presenza di uno o più provvedimenti disciplinari della Presidenza e/o del Consiglio di Classe o di numerose note disciplinari dei docenti
5	A. Frequente inosservanza delle disposizioni del Regolamento d'Istituto B. Impegno saltuario e superficiale nel processo di apprendimento C. Nessuna partecipazione al dialogo educativo D. Ripetuti e/o gravi provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe e/o dal Consiglio d'Istituto con irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a gg. 15.

NOTE

Si attribuiscono i voti di comportamento di:

10 in presenza di tutti e quattro i descrittori
9 in presenza di tre su quattro descrittori, di cui obbligatoriamente D
8 in presenza di tre su quattro descrittori
7 in presenza di tre su quattro descrittori
6 in presenza del solo descrittore D
5 in presenza del solo descrittore D

* Eventuali annotazioni dei docenti sul comportamento degli alunni riportate nel registro elettronico alla voce "comunicazioni alle famiglie" saranno tenute in debito conto dal consiglio di classe per l'attribuzione del voto di comportamento.

3) ADEMPIMENTI PER GLI SCRUTINI

I docenti (in particolare i docenti delle classi quinte) avranno cura di inserire le valutazioni finali sul registro elettronico entro il 31 maggio 2015, con possibilità di modificare successivamente (e comunque entro il termine delle lezioni) le situazioni in bilico. Si richiede inoltre la generazione degli statini entro due giorni dalla data del Consiglio di Classe.
Per quanto riguarda gli alunni con sospensione di giudizio, ogni docente, in riferimento alla propria disciplina, indicherà sul registro elettronico le parti di programma e/o gli argomenti, che lo studente dovrà ripetere e/o approfondire in maniera autonoma (indipendentemente dal corso di recupero se attivato dalla scuola). Sarà cura della segreteria didattica inviare le lettere di segnalazione alle famiglie generate automaticamente in caso di sospensione del giudizio o approntate dal singolo docente in caso di semplice segnalazione di necessità di approfondimento.
Prima degli scrutini, i docenti coordinatori delle classi del triennio avranno cura di controllare le attività extracurriculari svolte dagli alunni delle classi di propria competenza (sulla base della documentazione consegnata presso la segreteria da parte degli alunni stessi) e di compilare un prospetto riassuntivo verificando, sulla base dei criteri già riportati, la validità delle attività svolte ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, nonché di rilevare il numero di assenze, ritardi e uscite anticipate di ciascun alunno, in maniera da procedere rapidamente in sede di scrutinio all'eventuale integrazione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Concetta Rita NIRO)